

Sulla prelazione artistica e i diritti d'asta

Materia	Circolazione opere d'arte
Sentenza	TAR LIGURIA n. 532/2021

CIRCOLAZIONE OPERE D'ARTE – PRELAZIONE ARTISTICA- ASTA GIUDIZIARIA- DIRITTI D'ASTA - ESCLUSIONE

Nella prelazione la somma da corrispondere, dall'Amministrazione non è comprensiva degli oneri di vendita, come stabilito nei principi affermati dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato con il parere n. 2842/2002, secondo cui “è esclusa ogni pretesa avente ad oggetto i diritti d'asta nei confronti dell'Amministrazione che abbia esercitato il diritto di prelazione, sulla base della considerazione che, allo stato della legislazione, non è possibile estendere la nozione di 'prezzo' del bene da corrispondere all'alienante anche agli oneri sopportati per giungere alla sua determinazione. Per conseguenza, qualora la prelazione si effettui a seguito di vendita all'asta, i cosiddetti diritti d'asta non integrano in alcun modo il 'prezzo' del bene e non vanno pertanto pagati”. Secondo il Tribunale amministrativo, non vi è ragione per ritenere che tali condivisi principi non possano trovare applicazione nel caso di una vendita giudiziaria, con conseguente legittimità del provvedimento di prelazione che non prevede il pagamento degli oneri di vendita e fiscali.

Sentenza pubblicata sul sito www.giustizia-amministrativa.it

Massima a cura di: dr.ssa Lia Montereale